

Sentenze: l'oscuramento "selvaggio" può produrre effetti paradossali

Caterina Malavenda
Avvocato del Foro di Lodi
ed esperto di diritto dell'informazione



IL TEMA DELLA SETTIMANA

Siamo in conflitto di interessi: inutile negarlo.

L'anonimizzazione delle decisioni giudiziarie è, per chi fa informazione giuridica, un dovere di correttezza che diamo per acquisito. Proprio per questo preoccupa la deriva, sempre più diffusa, di un ricorso indiscriminato al "bianchetto" sulle sentenze, invocato in via cautelativa e talvolta assecondando richieste pretestuose delle parti. Una prassi che rischia di svuotare di contenuto il diritto di cronaca. Come osserva l'**avvocato** Caterina Malavenda, l'assenza di un serio bilanciamento tra tutela dei dati personali e informazione può produrre effetti non solo distorsivi, ma paradossali.



In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Nell'antica Roma la fama, anche dopo la morte, era quasi un'ossessione, sicché la **damnatio memoriae**, quando veniva decretata dal Senato, era una sanzione esemplare per chi avrebbe voluto perpetrarla nei secoli.

Seguivano l'abbattimento di statue e monumenti onorari, lo sfregio dei ritratti presenti sulle monete e, soprattutto, la cancellazione del nome dalle iscrizioni di tutti i monumenti pubblici e di qualsiasi altra traccia, come se il condannato non fosse mai esistito: è accaduto ed è facile capire perché, fra gli altri a Nerone, a Marco Antonio e a Caligola.

L'oscuramento delle generalità e di altri dati identificativi sull'originale di una sentenza o di altro provvedimento, ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 52, comma 1, Dlgs n. 196 del 2003, è una sorta di damnatio memoriae, ma al contrario, condanna della memoria sì, ma a favore dei soggetti interessati che lo chiedono: se lo ottengono, i loro nomi spariscono da intestazione e motivazione, sbianchettati oppure sostituiti da omissis o da lettere dell'alfabeto.

La richiesta può essere inoltrata, mentre il procedimento è in corso, da chiunque vi sia interessato, purché persona fisica e non giuridica, **indicando i legittimi motivi**, che la norma richiede perché possa essere sottoposta al vaglio dell'estensore del provvedimento conclusivo, prima ancora che lo scriva.

Se quei motivi sono ritenuti validi, in calce all'originale verrà apposto il decreto del giudice, in realtà **un semplice timbro** - «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...» - la cui presenza imporrà la rimozione dal testo delle generalità e degli altri dati, che consentono di risalire all'identità dell'interessato, se il provvedimento dovesse essere riprodotto e divulgato in qualsiasi forma e non più, vigente la precedente formulazione dell'articolo 52, modificato dal Dlgs n. 101 del 2018, **solo per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.**

Questa operazione, però, finisce per generare a volte atti incomprensibili, con conseguenze a volte esilaranti, specie se più d'uno sono i soggetti menzionati e omissati o quando vengono oscurati non solo il nome e cognome, **ma pure altri dati identificativi**, anch'essi indispensabili per una migliore comprensione della decisione: **l'indiscriminato ricorso alla loro eliminazione finisce per rendere inintelligibili i fatti** da cui i provvedimenti traggono origine e le ragioni in diritto su cui si fondano, con evidente **pregiudizio del diritto** di chi vorrebbe comprendere gli uni e le altre per ragioni di studio, ma non solo.

Da più parti e da tempo si **sono levate critiche, spesso argute,** non tanto e non solo per gli interventi su richiesta, quanto piuttosto **per la prassi, sempre più frequente, di intervenire ugualmente con il bianchetto, per così dire a scopo cautelativo,** anche senza istanza degli aventi diritto e anche quando, per la materia trattata, **non sarebbe necessario, in dissonanza con le norme che individuano nella trasparenza e nella pubblicità del processo un presidio ineludibile per il buon andamento della giustizia.**

Preso atto del problema, **diversi e qualificati sono stati gli interventi per tentare di arginare il diffuso fenomeno dell'oscuramento selvaggio,** soprattutto se attuato senza il necessario decreto del giudice.

In un Paese in cui a volte chiedere è superfluo e si preferisce ridurre al minimo il conflitto, infatti, si possono verificare **situazioni singolari, come**

avvenuto con l'oscuramento generalizzato delle sentenze civili, pubblicate nella banca dati pubblica del ministero della giustizia (b.d.p.) disposto per così dire d'ufficio dal ministero della giustizia, il 1° dicembre 2023.

Il provvedimento è stato impugnato davanti al Tar del Lazio che, con sentenza n. 7625 del 17 aprile 2025 - nella quale, ironia della sorte, i nomi dei ricorrenti, ad eccezione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, sono stati omissati - ha dichiarato illegittimo «l'oscuramento tout court di tutti i dati personali contenuti nelle sentenze pubblicate e rese accessibili tramite b.d.p.» per violazione degli articoli 51 e 52 del Dlgs 196/2003, impartendo una bella lezione di trasparenza e individuando i necessari limiti all'attività censoria.

Sebbene possa apparire superfluo, ha ricordato che «l'amministrazione non può sostituirsi all'autorità giudiziaria nel decidere in via generalizzata sull'anonimizzazione dei dati personali contenuti nelle sentenze, trattandosi di bilanciamento riservato al giudice procedente, anche alla luce dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che impongono la pubblicità dell'esito del processo».

E siccome l'articolo 6 Cedu prescrive la pubblicità del processo, sicché solo in casi eccezionali si può inibire l'accesso alle aule d'udienza, il Tar ha ritenuto che il principio di pubblicità, espresso dalla norma (e implicitamente anche dall'articolo 111 della Costituzione) si debba estendere oltre la celebrazione dell'udienza, involvendo anche (e soprattutto) l'esito del processo, ossia la sentenza, la quale deve essere di regola resa disponibile in maniera completa e senza omissis al pubblico.

Quelle norme, dunque, prosegue la sentenza, consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, che costituisce la regola, salvo i casi previsti dalla legge o disposti dal giudice, che sono l'eccezione, anche perché l'indiscriminata anonimizzazione finisce per rendere di fatto sostanzialmente impossibile o comunque assai complesso capire l'esatta portata dei provvedimenti consultati, ostacolando la diffusione della cultura giuridica.

In quello stesso anno, censurando l'eccesso opposto, sollecitato da un ricorso, il Garante della privacy ha avviato, a carico della Corte di cassazione, un'istruttoria per la avvenuta pubblicazione, sul portale SentenzeWeb, di sentenze contenenti in chiaro anche dati che avrebbero dovuto essere omissati per legge, quali l'identità di minori, di vittime di reati sessuali o di soggetti affetti da gravi patologie.

La Corte era corsa ai ripari, sospendendo temporaneamente il servizio e stilando un prontuario per rimodulare le tecniche di filtro ed evitare analoghi "incidenti".

Non è servito granché perché il Garante non solo ha ritenuto illegittimo il pregresso trattamento dei dati personali, rimasti nelle sentenze, ma ha ammonito sulla possibile inadeguatezza di sistemi automatici di pseudoanonimizzazione, cui la Corte avrebbe inteso ricorrere, osservando che essi sostituiscono solo le generalità delle parti con pseudonimi, ma lasciano intatte altre informazioni, che possono consentire ugualmente la loro identificazione.

Solo uno screening a pettine stretto e ragionato, come solo l'uomo sa fare, sembrerebbe rimanere il giusto rimedio per contemperare esigenze opposte.

I giudici di legittimità, dal canto loro, non hanno mai smesso di intervenire per mitigare le conseguenze, derivanti da un massiccio ricorso delle parti processuali alla richiesta di anonimizzazione, in difetto dei necessari presupposti, puntando l'attenzione sui "motivi legittimi" che - al di là delle ipotesi ex legge, previste dall'articolo 52, comma 5 o disposte d'ufficio dal giudice, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato o su dati genetici, biometrici o relativi alla salute- debbono essere adottati per chiedere l'oscuramento.

Un'interpretazione troppo permissiva, infatti, rischia di ampliare il numero di richieste infondate, quindi tutela sì di tutte le parti che hanno diritto di scomparire, ma vaglio adeguato di quei motivi, che debbono ri-

Da più parti e da tempo si sono levate critiche per la prassi di intervenire con il bianchetto, per così dire a scopo cautelativo

I motivi per disporlo devono essere opportuni, vanno esclusi quei provvedimenti che non riguardano materie sensibili o temi di particolare delicatezza

guardare la delicatezza della vicenda, oggetto del giudizio, caratterizzata dalla peculiarità del caso o dalla capacità dei dati, se diffusi, di generare conseguenze negative sulla vita dell'interessato, ad esempio in ambito familiare o lavorativo, incidendo sul suo diritto alla riservatezza.

Facile aggiungere, nel fare il necessario bilanciamento fra gli interessi in gioco, che questo criterio varrebbe astrattamente tutte le volte in cui il provvedimento è di segno negativo, specie in campo penale, in cui l'oblio oggi va per la maggiore.

Invece il diritto di leggere integralmente un provvedimento soccombe solo quando l'oscuramento è davvero motivato (sul punto, cfr. sezioni Unite penali 18 aprile 2018 n. 36764).

Quando così non è, dunque, le richieste dovrebbero essere respinte e lo sono state, con motivazione ineccepibile, da ultimo dalla Suprema corte (Cassazione, civile, sezione III 4 aprile 2026, n. 2354) badando alla materia della controversia, la semplice risoluzione di un contratto di comodato con conseguente rilascio dell'immobile.

Nel rigettare il ricorso e ricordando un altro precedente – Corte di cassazione, sezione III civile, 21 marzo 2025, n. 7558 - i Giudici hanno ribadito **che l'oscuramento a istanza di parte «costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali**, sancita dall'art. 51, comma 2 dello stesso testo normativo, la quale trova fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost.».

Questo perché la pubblicità è «sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti, sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie».

I motivi per disporlo, dunque, «**devono intendersi quali "motivi opportuni"**» dovendosi escludere dal novero dei provvedimenti oscurabili quelli che non riguardano materie sensibili o non caratterizzati da particolare delicatezza.

Decisioni che riguardano, quale che sia il loro contenuto, si badi bene, solo la divulgazione integrale dei provvedimenti, di tal che il decreto del giudice che anonimizza non condiziona in alcun modo il giornalista che decida di occuparsi del caso di cronaca, risolto da una sentenza oscurata.

Fin dal parere del Garante del 6 maggio 2004, è sufficientemente chiaro - ma in Italia non si sa mai... - che diversi e codificati sono i criteri cui il cronista deve attenersi, quando commenta un provvedimento dell'autorità giudiziaria - che, se oscurato, però, può essere immesso in rete solo mantenendo gli omissis - primo fra tutti, esclusi i divieti di legge, cui deve adeguarsi, **l'essenzialità per l'informazione dei dati "coperti"**, ad esempio le generalità del condannato, anche solo in primo grado, che la Suprema corte inserisce fra quelli **che non debbono essere taciuti, in ossequio al diritto di cronaca giudiziaria** e, ancor prima, di quello del cittadino ad essere informato della gestione della giustizia.

24ORE
PROFESSIONALE

Smart24 Lex.
La soluzione per affrontare le nuove sfide della professione legale.

Smart24
Lex
smart24lex.com

